

INPS

DETERMINAZIONE n. 8 del 3 APR. 2019

OGGETTO: Ricorsi alla Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a proposti dagli avv.ti [redacted], dall'avv. [redacted], dall'avv. [redacted] e dal dott. [redacted] nell'ambito delle controversie introdotte innanzi al TAR Lazio dall'avv. [redacted] (R.G. 14100/2018), dall'avv. [redacted] (R.G.14666/2018), dall'avv. [redacted] (R.G. 14667/2018) e dalla dr.ssa [redacted] (R.G. 14091/2018).

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019 e in particolare l'art. 25 della stessa;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visti i ricorsi per regolamento di giurisdizione presentati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a. con i quali gli avv.ti [REDACTED], l'avv. [REDACTED], l'avv. [REDACTED], e il dott. [REDACTED], hanno adito in via preventiva la Corte regolatrice a Sezioni Unite affinché venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nelle controversie pendenti nell'ambito delle controversie introdotte innanzi al TAR Lazio dall'avv. [REDACTED] (R.G. 14100/2018), dall'avv. [REDACTED] (R.G.14666/2018) e dall'avv. [REDACTED] (R.G. 14667/2018) e dalla dr.ssa [REDACTED] (R.G. 14091/2018);

Ravvisata la necessità di costituirsi nei ricorsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione indicati in oggetto, al fine di suffragare le eccezioni già sollevate in via pregiudiziale dall'Istituto, oltre che per acquisire contezza in modo definitivo mediante una pronuncia della Suprema Corte regolatrice sulla giurisdizione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di coordinamento delle Aree professionali;

Individuata l'esistenza di ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Istituto ad avvocati del libero foro atteso che la questione controversa afferisce a giudizi, già affidati ad un professionista esterno, nei quali è stata impugnata, tra l'altro, la determinazione che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di coordinamento nelle Aree professionali;

Viste le note datate 20 marzo u.s. con le quali il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rilevato che: *"con determinazione presidenziale n....., l'Istituto ha già affidato all'esterno la difesa dell' Istituto avanti al TAR in quanto tutti i legali sono*

direttamente o indirettamente interessati alla procedura di interpello ed ai relativi esiti, trovandosi quindi in conflitto di interessi anche solo potenziale. Nel richiamare quanto rappresentato con nota di questo Coordinamento INPS si ritiene che, anche per quanto concerne il regolamento di giurisdizione, la difesa non possa che essere affidata all'esterno, evidenziando l'opportunità che sia affidata al medesimo professionista che già cura il contenzioso davanti al TAR promosso dall'Avv.";

Vista la successiva nota prot. n. 9469 del 27/3/2019 con la quale, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rappresentato che: *"1) è necessario rilasciare apposita procura speciale al legale esterno (Cass. 10722/02, 526/10, 20045/18); 2) considerata la tesi difensiva assunta dall'Istituto avanti al TAR, è opportuno e necessario che il legale esterno si costituisca anche innanzi alla Corte di Cassazione";*

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quelle in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa ai giudizi in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione";*

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *"tra una rosa di cinque*

professionisti iscritti all'Albo", "osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi", sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal curriculum, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della "consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti";

Preso atto della "rosa" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta "rosa", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità anzi di necessità dalla stessa Avvocatura interna nelle prefate note in quanto, oltre a possedere una conoscenza approfondita della disciplina sostanziale sottesa alle questioni controverse in qualità di Professore ordinario di materia, dell'assetto organizzativo dell'Istituto, delle disposizioni regolamentari e contrattuali che disciplinano il ruolo professionale legale interno, ha già difeso l'Amministrazione nelle altre vertenze assimilabili;

Viste, in particolare, le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018 e n. 182 del 27 dicembre 2019 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police sono stati conferiti incarichi di patrocinio proprio nei giudizi innanzi al giudice amministrativo nell'ambito dei quali gli avv.ti Gramuglia e Aquilone, l'avv. Guadagnino, l'avv. Tedone e il dott. Santoro hanno presentato i ricorsi per regolamento di giurisdizione;

Viste le note prot. n.ri 9024, 9028, 9029 e 9030 del 25 marzo 2019, con le quali, il Prof. avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che il professionista in parola, con nota prot. n. 9348 del 27 marzo 2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per i giudizi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) complessivi oltre spese generali, aliquote di legge e CC.UU;

Tenuto conto che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55

del 10 marzo 2014, rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

Preso atto, altresì, che il suddetto legale, con la medesima note, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre accessori di legge e spese generali al 15%, al termine delle fasi introduttive così come previsto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento in esame (ai sensi del quale: "la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale");

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "Spese legali diverse" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Roma, alla Via di Villa Sacchetti n. 11, cap 00197, nei ricorsi per regolamento di giurisdizione alla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a proposti dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED], dall'avv. [REDACTED], dall' avv. [REDACTED] e dal dott. [REDACTED] nell'ambito delle controversie introdotte innanzi al TAR Lazio dall' avv. [REDACTED] (R.G. 14100/2018), dall' avv. [REDACTED] [REDACTED] (R.G.14666/2018), dall' avv. [REDACTED] (R.G. 14667/20218) e dalla dr.ssa [REDACTED] (R.G. 14091/2018).

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale